



**Ai Presidenti
Ordini Professionali
delle Province Chieti e Pescara**

Oggetto: Campagna Bilanci 2025

Trasmissione via PEC

Gent.mo Presidente,

In vista della prossima campagna bilanci 2025, si informa che è disponibile, sul [sito istituzionale](#) dell'Ente, alla pagina [Bilanci Societari](#), il **Manuale Operativo per il deposito dei bilanci al Registro Imprese – Campagna bilanci 2025 predisposto da Unioncamere**, che comunque si allega alla presente.

Con l'occasione si ritiene utile, per la corretta gestione delle pratiche, evidenziare i seguenti aspetti:

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2025 è la versione "2018-11-04", utilizzabile anche per le annualità precedenti, a partire dall'esercizio iniziato il 1 gennaio 2016.

Per i bilanci relativi ad **annualità precedenti il 1 gennaio 2016** va invece adottata la versione **"2015-12-14"**.

Le precedenti versioni delle tassonomie sono state definitivamente dismesse e quindi non sono utilizzabili per il deposito dei bilanci.

Nell'ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia ritenuta compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 C.C., in aggiunta al file in formato XBRL, dovranno essere allegati alla pratica i prospetti contabili e/o la nota integrativa in formato PDF/A.

In tale caso, in calce alla Nota Integrativa del file XBRL dovrà essere apposta, la seguente dichiarazione: *Si dichiara che i prospetti contabili Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e/o Nota Integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del Codice Civile.*

Modalità di firma

L'istanza di deposito bilancio deve essere firmata digitalmente:

- a) dal un **legale rappresentante** (amministratore o liquidatore)
- b) dal **professionista** incaricato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater e comma 2-quinquies della legge 340/2000, così come modificati dall'art. 8-ter della L. 191/2023.
- c) dal **notaio**, che sottoscrive utilizzando il certificato di firma di "funzione" (certificato di ruolo)



Si ricorda di verificare, nella predisposizione degli allegati alla pratica, la correttezza del formato dei files, della sottoscrizione digitale degli stessi e delle eventuali dichiarazioni di conformità da apporre in calce, secondo le indicazioni contenute nella sez. 11.3 del Manuale.

Verbale di approvazione con “omissis”

Il verbale di assemblea contenente degli “omissis” va allegato in estratto notarile. Il file deve essere firmato digitalmente dal notaio, oppure deve essere una copia per immagine dell'estratto notarile, firmato digitalmente dall'intestatario del deposito.

Verbale dal quale risulta deliberata la distribuzione di utili ai soci

Occorre documentare l'avvenuta registrazione all'Agenzia delle Entrate indicando gli estremi di registrazione nel campo XX della distinta e allegando il verbale registrato (sul quale risultano apposti gli estremi di registrazione).

Nel caso in cui il verbale sia in corso di registrazione, ciò va documentato trasmettendo copia di ricevuta dell'Agenzia delle Entrate.

Termine per il deposito dei bilanci

Il termine per il deposito del bilancio al Registro delle Imprese competente è di **30 giorni dalla data di approvazione**, salvo i casi in cui la legge prevede un termine diverso. Tali casi sono debitamente indicati sul Manuale Operativo, e riepilogati anche sulla già citata pagina del sito internet camerale.

Diritti di segreteria e imposta di bollo

Tipo di deposito	Diritti	Bolli
Deposito Bilancio	€ 62,40	€ 65,00
Deposito Bilancio a rettifica	€ 62,40	€ 65,00
Deposito a rettifica elenco soci	€ 30,00	€ 65,00
Deposito Cooperative Sociali	€ 32,40	esenti
Deposito Società SNC, SAS possedute da SPA, SAPA o SRL	€ 62,40	€ 59,00
Reti "soggetto"	€ 62,40	€ 65,00
Aziende speciali (di cui al DL 267/2000, art. 114, comma 5 bis) iscritte nel registro delle imprese	€ 62,40	€ 65,00
Istituzioni (di cui al DL 267/2000, art. 114, comma 5 bis) iscritte nel REA	€ 62,40	€ 16,00
Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal CONI	€ 62,40	esenti
Start up innovative e incubatori certificati, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese	esenti*	esenti*
PMI innovative, iscritte nell'apposita sezione speciale PMI innovativa	€ 62,40	esenti*

*N.B. L'esenzione, per le Start-up innovative, gli incubatori certificati e le PMI Innovative, è correlata al mantenimento dei requisiti e in ogni caso sussiste non oltre il quinto anno, a decorrere dalla

- la costituzione (per le Start-up) indipendentemente dall'iscrizione nella sezione speciale;
- l'iscrizione nella relativa sezione speciale (per gli incubatori certificati);
- l'iscrizione nella relativa sezione speciale (per le PMI Innovative).



Start-up e PMI Innovative

Le Start-up e le PMI Innovative depositano il bilancio d'esercizio secondo le vigenti regole previste per il tipo societario prescelto,

Le PMI Innovative sono tenute a depositare bilancio corredato da certificazione legale, redatta secondo le regole contenute nel D.Lgs 39/2010. La relazione di certificazione costituisce parte integrante del bilancio e va presentata in assemblea contestualmente all'approvazione dello stesso, insieme agli altri atti e relazioni connesse.

Start-up e PMI Innovative sono altresì tenute alla comunicazione annuale di mantenimento del possesso dei requisiti, dopo aver confermato o aggiornato il proprio profilo sul portale startup.registroimprese.it.

Tale pratica va effettuata entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 2364 del Codice Civile, nel qual caso l'adempimento deve essere effettuato entro sette mesi (legge n.12/2019 e circolare MISE n.3718/C).

In ogni caso, l'adempimento di mantenimento del possesso dei requisiti non può essere depositato in allegato al bilancio ma deve essere eseguito separatamente tramite la presentazione al Registro delle Imprese di una pratica ComUnica.

Si raccomanda il rispetto dei termini, in quanto **la mancata o tardiva presentazione dell'adempimento relativo al mantenimento dei requisiti può comportare la cancellazione dalla sezione speciale di riferimento.**

Elenco soci

Le Società per azioni, Società in accomandita per azioni e Società consortili per azioni devono integrare, l'istanza di deposito del Bilancio con l'elenco soci di cui al comma 2 dell'art. 2435 C.C. L'elenco soci è riferito alla data di approvazione del bilancio e deve essere altresì corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'anno precedente. Se non sono intercorse variazioni, si dichiarerà la conferma dell'elenco soci.

Per le Società a responsabilità limitata e le Società consortili, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009 non deve più essere depositato l'elenco soci al Registro Imprese unitamente al bilancio di esercizio.

Non devono pertanto presentare l'elenco soci: Consorzi, Cooperative, GEIE, Società estere con sede secondaria in Italia, Società quotate in borsa.

Nomina Organo di Controllo per le SRL e le Cooperative a responsabilità limitata

L'art. 379 del Codice della Crisi d'Impresa ha modificato l'art.2477 del Codice Civile, che nella sua attuale formulazione, ai commi 2 e 3, prevede la nomina obbligatoria dell'organo di controllo e revisione, qualora la società:

1. sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2. controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - dipendenti occupati in media nell'esercizio: 20 unità (ULA)

Con riferimento parametro dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio, si raccomanda di indicare il relativo dato nell'apposita e dedicata tabella di cui alla nota integrativa in formato XBRL, calcolando il dato con il metodo ULA.



Rendicontazione di Sostenibilità

La principale novità della Campagna Bilanci 2025 è la rendicontazione di sostenibilità. Sulla base del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, la rendicontazione di sostenibilità è obbligatoria a partire dall'esercizio iniziato l'1/1/2024 per:

- Società quotate di grandi dimensioni, Banche di grandi dimensioni, Assicurazioni e riassicurazioni di grandi dimensioni, che costituiscono enti di interesse pubblico;
- Enti di interesse pubblico che controllano gruppi di grandi dimensioni.

Le società interessate dovranno pertanto predisporre ed allegare al bilancio d'esercizio (al bilancio consolidato, se soggette anche a tale adempimento) la documentazione relativa, secondo le indicazioni della nuova sezione 4.19 del Manuale.

Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare l'Ufficio Deposito Atti e Titolarità Effettiva – Responsabile Dott. Alessio Mammarella.

Recapiti telefonici (dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 13:00):

- 0871/5450464
- 0871/5450409
- 0871/5450423

e-mail: bilanci@chpe.camcom.it

Con preghiera di darne la più ampia diffusione tra i propri iscritti, si inviano cordiali saluti.

**IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**
(Dott.ssa Marta Allibardi)

MA/am